



SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI






CAPITOLO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 - CONTENUTO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Ogni attività edilizia comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica ed edilizia del territorio comunale, è disciplinata dal presente regolamento edilizio, oltre che dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Spetta all'Amm.ne Comunale, che si avvarrà in ciò dei propri organi amministrativi tecnici e consultivi, esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti.



Art. 2 - DISTANZE, DISTACCHI E ALTEZZE

2.1 Distacco tra i fabbricati

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale tra le superfici coperte di fabbricati limitrofi.

2.2 Distanza dai confini

E' la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini del lotto edificabile di proprietà.

2.3 Distacco minimo tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade.

Le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate alla viabilità (con esclusione della viabilità privata a fondo cieco a servizio dei singoli edifici) e di insediamenti, salvo le diverse distanze prescritte nelle norme specifiche di zona, devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a m. 7,00
- m. 7,50 per lato per strade di larghezza fra m. 7,00 e m. 15,00
- m. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a m. 15,00.

I valori minimi dei distacchi calcolati in base alle precedenti prescrizioni possono essere ridotti nei seguenti casi:

- nelle zone A, per gli interventi ammissibili le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificabili preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale;
- nel caso di intervento urbanistico preventivo nei limiti fissati dalla prescrizione planovolumetrica.

Ai fini del raggiungimento delle distanze minime di cui ai precedenti commi sono computabili gli spazi pedonali o di parcheggio di proprietà privata per i quali sia stata convenzionata la cessione gratuita per l'uso pubblico alla Amministrazione Comunale.


2.4 Altezza dei piani abitabili

Nei vani abitabili l'altezza minima interna tra pavimento e soffitto non deve essere inferiore a m. 2,70, ad eccezione per i locali di abitazione posti a piano terra che devono avere altezza non inferiore a m. 3,00. Per i vani destinati a corridoi, disimpegni, bagni e lavanderie l'altezza minima è stabilita in m. 2,40.

Qualora il piano terreno sia adibito ad usi commerciali ed artigianali l'altezza minima non dovrà essere inferiore a m. 3,50.

I locali scantinati per essere abitabili devono avere, oltre agli altri requisiti igienico-edilizi prescritti nel regolamento, almeno metà della loro altezza al di sopra del piano di calpestio del marciapiede o del terreno circostante su cui si affacciano.





Art. 3 - ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI

L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione.

In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dell'allineamento prevalente dell'isolato lungo l'intero fronte stradale compreso tra due vie e precisamente:

- negli isolati dove esiste un arretramento ed un allineamento omogeneo dal punto di vista urbanistico ed architettonico le nuove costruzioni e trasformazioni possibili devono disporsi per tutta la lunghezza del fronte secondo l'allineamento esistente;
- quando il fronte dell'isolato è ancora inedito oppure è edificato senza soluzione di continuità per una parte che non superi il 20% della sua lunghezza può essere autorizzato un arretramento non inferiore a m. 3,00 con destinazione a verde privato o a parcheggio purché l'arretramento possa realizzarsi per tutto o per il rimanente fronte dell'isolato compreso tra due vie.


~~E pertanto, qualora il predetto fronte appartenga a più proprietari l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di convenzione tra di essi, regolarmente trascritta che assicuri l'arretramento omogeneo su tutto il fronte. Nel caso i suddetti proprietari non dovessero raggiungere l'accordo, l'allineamento viene stabilito dal Sindaco.~~

Detto arretramento potrà anche superare i m. 3,00 e la soluzione dovrà essere sottoposta al parere preventivo della Commissione Edilizia Comunale.

- In presenza di fronte di un isolato edificato per più del 20% della sua lunghezza in maniera eterogenea sono consentiti l'arretramento minimo di m. 3,00 e la recinzione del lotto secondo l'allineamento che determina il filo stradale.

L'U.T. e il Sindaco potrà prescrivere arretramenti rispetto agli allineamenti suddetti per motivi di circolazione stradale o in riferimento all'ambiente.

I muri ciechi laterali in corrispondenza di arretramenti devono avere veste architettonica tale da costituire una unità omogenea con gli altri fronti.





Art. 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, ad eccezione delle opere di cui al successivo art. n° 6, partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione di opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi del presente Regolamento.

In particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere ed i lavori qui di seguito elencati:

- a) nuove costruzioni, a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con l'uso di metodi di prefabbricazione totale o parziale;
- b) demolizione totale o parziale, con o senza la contemporanea ricostruzione, di manufatti esistenti;
- c) ampliamenti e soprelevazioni come definiti al precedente art. n° 2 ;
- d) opere di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo così come definiti nell'art. n.° 1.7 delle N.T.A.
- e) installazione di attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali e agricoli quali capannoni, cisterne, ponti, silos, tettoie, concimaie, ecc.;
- f) costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;
- g) realizzazione, da parte degli Enti istituzionalmente competenti, di impianti, attrezzature e di opere pubbliche o di interesse generale;
- h) esecuzione, anche da parte di privati, di opere di urbanizzazione (strade residenziali e strade vicinali, soggette a pubblico transito, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) in attuazione degli strumenti urbanistici, nonché l'installazione di depurazione di acque luride;
- i) la realizzazione di opere di attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- l) scavi e rinterri e modificazioni del suolo pubblico e privato nonché le opere e costruzioni sotterranee;
- m) costruzione e modificazione di pensiline, di porticati, di elementi e volumi aggettanti, di muri di sostegno, di muri di cinta, di cancellate o di qualsiasi recinzione in muratura o in materiali analoghi prefabbricati o no;
- n) costruzioni e modificazioni di cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
- o) modifiche di destinazioni d'uso di edifici o parti di essi.






ART. 5 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONI CON ATTO D'OBBLI-

60

L'Amministrazione Comunale può, ove fosse il caso, ricorrere all'istituto della concessione con atto d'obbligo o concessione convenzionata per le opere di cui al precedente art. n° 4.

Considerato il particolare tipo di trasformazione urbanistica dovuta alle seguenti opere:

- a) installazione ed attrezzature di complessi turistici complementari quali campeggi, alloggi temporanei e simili;
 - b) apertura e coltivazione delle cave, discariche
- oltre a quanto disposto in materia dalla normativa vigente (nazionale e regionale), la concessione deve essere sempre integrata da specifico atto d'ufficio unilaterale regolarmente trascritto.



ART. 6 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Dirigente dell'U.T.C.


Sono soggette ad autorizzazione del ~~Sindaco~~ *Dirigente dell'U.T.C.* su richiesta degli aventi titolo e con la procedura all'uopo stabilita, secondo le leggi, le disposizioni regolamentari e gli strumenti urbanistici vigenti, con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o dell'Ufficiale Sanitario:

A) Le opere per interventi di manutenzione straordinaria secondo la definizione di cui all'art. n.° 1.7 delle N.T.A. Qualora tali interventi ricadano nelle zone A degli insediamenti storici e di interesse ambientale, l'autorizzazione è subordinata alle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche di Attuazione stesse.

B) I lavori e le attività di cui appresso:

- 1) l'installazione di campeggi mobili occasionali;
- 2) la sosta continuata di roulotte e di veicoli attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico destinato a parcheggio;
- 3) l'installazione di strutture trasferibili, precarie, gonfiabili;
- 4) tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni ecc;
- 5) depositi di materiali su aree scoperte;
- 6) l'occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo privato con depositi, accumuli di rifiuti, relitti o rottami;
- 7) l'esposizione o la vendita a cielo libero di veicoli e merci in genere;
- 8) l'uso di acque e di scarichi pubblici;
- 9) la trivellazione od escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
- 10) l'installazione di impianti su costruzioni o aree, per la captazione di energie alternative (energia solare, eolica, ecc.);
- 11) la manutenzione straordinaria delle costruzioni come definite nell'art. n. 1.7 delle N.T.A.;
- 12) l'eliminazione dei locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni;
- 13) la realizzazione nei distacchi fra i fabbricati esistenti di parcheggi privati e relative rampe di accesso;
- 14) l'installazione e lo spostamento di canne fumarie, camini, impianti di riscaldamento, acqua e gas, che comportano l'esecuzione di modifiche alle strutture e/o all'architettura esterna della costruzione;
- 15) il collocamento di inferriate, di antenne radiotelevisive e ripetitori ed impianti ricetrasmittenti;
- 16) l'abbattimento di alberi di alto fusto esistenti nei giardini o in complessi alberati privati di valore naturalistico o ambientale;
- 17) il collocamento, la rimozione, la modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico. Ai sensi dell'art. n° 13 della legge n° 1089/1939, l'eventuale distacco di stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti degli edifi-





ci, esposti e non alla pubblica vista, dove ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;


18) il collocamento o la modifica di tende e tettioli appettanti sullo spazio pubblico o privato;

19) l'esecuzione di lavori e deposito su strade comunali o private soggette a pubblico transito, nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi, la manutenzione delle ripe dei fondi laterali e delle opere di sostegno, ecc., con l'osservanza, in ogni caso, delle norme vigenti a tutela delle strade e ferma restando la necessità della autorizzazione da parte degli Enti proprietari per gli analoghi lavori da eseguire sulle strade provinciali e statali;

20) la costruzione di passi carrabili su strade e piazze, pubbliche e private, soggette a pubblico transito.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate a condizione che siano osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri regolamenti comunali, nonché le norme legislative e regolamentari statali e regionali.

Le autorizzazioni che comportino modifiche o sollecitazioni alle strutture portanti (verticali ed orizzontali) degli edifici devono seguire l'iter della concessione.



Art. 7 - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Non sono soggetti al rilascio della concessione, di cui agli artt. n° 4 e 5 o dell'autorizzazione del sindaco di cui all'art. n° 6 i seguenti lavori ed opere, purché non interessino stabili dichiarati, a norma di legge, di interesse storico o artistico:

- a) La manutenzione ordinaria comprendente:
- il rifacimento totale o parziale dei pavimenti interni;
 - le tinteggiature interne, i serramenti, le riparazioni e sostituzioni di impianti igienico-sanitari ed in genere tutti i lavori di modesta entità volti a riparare i deterioramenti prodotti dall'uso, che non comportino modificazione nelle strutture o nello stato dei luoghi;
 - l'espurgo, la sostituzione, il restauro e la manutenzione di grondaie, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche e degli impianti di depurazione già esistenti;
 - la sostituzione e la manutenzione degli impianti di illuminazione, dell'energia elettrica, di riscaldamento, di ventilazione, del telefono, degli ascensori, dei montacarichi, dell'acqua potabile, purché non comportino l'esecuzione di modifiche agli intonaci e decorazioni esterne dei fabbricati, e ferma restando la osservanza di particolari disposizioni legislative e regolamentari vigenti al riguardo;



b) l'installazione di pareti o divisori mobili, scaffalature autoportanti, ovvero di controsoffitti che non comportino alcuna modificazione alle pareti ed ai solai preesistenti relativi all'unità immobiliare;

c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, da parte degli Enti proprietari delle strade, in applicazione del codice della strada;

d) le opere pubbliche da eseguirsi dal Comune.


N.B.: Da tale procedura vanno esclusi gli edifici di interesse storico-artistico già soggetti a vincolo di tutela.





Art. 8 - OPERE E LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisoriale di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione all'Amministrazione e di presentare sollecitamente la richiesta di concessione di cui al successivo art. n° 13.



Art. 9 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
E DESTINAZIONE DEI PROVENTI

La concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, da stabilirsi con deliberazione del Consiglio Comunale in applicazione delle disposizioni legislative vigenti al riguardo, salve le esenzioni o riduzioni previste per legge.

La quota di contributo commisurata all'incidenza delle opere di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione.

Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, che può essere dedotto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo stesso importo il richiedente consegna al Comune una corrispondente fideiussione bancaria o assicurativa insieme con l'atto con il quale si obbliga ad eseguire le opere di cui sopra.



Tale fideiussione può essere decurtata in corrispondenza delle fasi esecutive e a collaudo avvenuto delle opere stesse.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.

A garanzia di tale versamento, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario deposita una fideiussione bancaria concordata con il Comune pari all'importo, o quota-parte di esso, maggiorato della penalità massima prevista dalle leggi vigenti.

Tale fideiussione può essere decurtata nel caso di parziale pagamento del contributo di cui sopra.





CAPITOLO II

FORMAZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

ART. 10 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICO - EDILIZIA

La commissione urbanistico-edilizia comunale è composta da:
membri di diritto:

- 1) Sindaco, Presidente;
- 2) Assessore dell'Urbanistica che assume le funzioni di Presidente in assenza del Sindaco;
- 3) Assessore ai lavori pubblici
- 4) Dirigente dell'Ufficio Urbanistico Comunale;
- 5) Medico addetto all'Igiene Pubblica designato dalla USL competente;
- 6) Sovrintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia o suo delegato;

membri elettivi:

- 7) due consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- 8) un Ingegnere designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri;
- 9) un Architetto designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti;
- 10) un Geometra designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Collegio dei Geometri;
- 11) un Ingegnere o Architetto esperto in pianificazioni territoriali designato dal Consiglio Comunale;
- 12) un Geologo designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Collegio dei Geologi;
- 13) un Agronomo designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Collegio degli Agronomi;
- 14) un Esperto in legislazione urbanistica designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dall'Ordine degli Avvocati.


Per le pratiche di particolare importanza il Sindaco può invitare a prendere parte all'adunanza, con voto consultivo, i dirigenti degli uffici comunali competenti, o altri consulenti notoriamente esperti sui problemi da trattare.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, un impiegato del Comune designato dal Sindaco all'inizio di ogni biennio.

I membri elettivi restano in carica due anni e non possono essere immediatamente rieletti.

Gli Architetti, Ingegneri, e Geometri, i membri elettivi della Commissione Urbanistica Edilizia possono assumere, nell'ambito del territorio comunale, soltanto incarichi di progettazione di opere o di impianti pubblici in analogie a quanto prescritto dall'art. 41 bis della legge urbanistica n. 1150/42.

CAPITOLO II
FORMAZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA



ART. 10 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICO – EDILIZIA

La Commissione urbanistico – edilizia è composta da:



Membri di diritto

1. Sindaco – Presidente
2. Assessore all'urbanistica che assume le funzioni di Presidente in assenza del Sindaco.
3. Dirigente dell'Ufficio Comunale
4. Medico addetto all'Igiene Pubblica designato dalla U.S.L. competente.
5. Soprintendente per i Beni AA.AA.AA.SS. di Puglia o suo delegato

Membri elettivi

6. Un Consigliere di maggioranza
 7. Un consigliere di minoranza.
 8. Un Ingegnere designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri.
 9. Un Architetto designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti
 10. Un Geometra designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Collegio dei Geometri
 11. Un Geologo designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Collegio dei Geologi
 12. Un Agronomo designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal collegio degli Agronomi
 13. Un Procuratore legale o Avvocato con specifica competenza in diritto amministrativo designato dal Consiglio Comunale tra una terna proposta dal Competente Ordine / professionale
- Per le pratiche di particolare importanza il Sindaco può invitare a prendere parte all'adunanza, senza diritto di voto, i dirigenti degli uffici comunali competenti, o altri consulenti notoriamente esperti sui problemi da trattare, i cui pareri espressi dovranno essere comunemente verbalizzati.
 - Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, un impiegato del Comune designato dal Sindaco all'inizio di ogni triennio.
 - I membri elettivi restano in carica tre anni e non possono essere immediatamente rieletti
 - Gli architetti, Ingegneri e Geometri, membri elettivi della Commissione Urbanistica Edilizia possono assumere, nell'ambito del territorio Comunale, soltanto incarichi di progettazione di opere o di impianti pubblici in analogia a quanto prescritto dall'art. 41 bis della Legge urbanistica n. 115/42.
 - Il Commissario di nomina consiliare che cessa dall'Ufficio prima della scadenza del triennio, viene sostituito, sempre mediante nomina consiliare, e il sostituto resta in carica fino al completamento del triennio, per il quale era stato nominato il Commissario sostituito.
 - I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
 - La decadenza opera di diritto: i Commissari che incorrono nella stessa, ai sensi del comma precedente, devono astenersi dal partecipare alle sedute successive pena la invalidità delle deliberazioni assunte dalla Commissione Urbanistica Edilizia Comunale.
 - Il Sindaco, quando risulti dai verbali dell'Organo in questione la decadenza deve promuovere la formalizzazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale il quale procede, nella stessa seduta, alla nomina di un nuovo membro, in sostituzione del precedente.







Il Commissario di nomina consiliare che cessa dall'ufficio prima della scadenza del biennio, viene sostituito, sempre mediante nomina consiliare, e il sostituto resta in carica fino al completamento del biennio, per il quale era stato nominato il Commissario sostituto.

I membri elettivi decadono dalla carica quando risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza opera di diritto: i Commissari che incorrono nella stessa, ai sensi del comma precedente, devono astenersi dal partecipare alle sedute successive pena la invalidità delle deliberazioni assunte dalla Commissione Urbanistica Edilizia Comunale.

Il Sindaco, quando risulti dai verbali dell'Organo in questione la decadenza, deve promuovere la formalizzazione del provvedimento da parte del Consiglio Comunale il quale procede, nella stessa seduta, alla nomina di un nuovo membro, in sostituzione del precedente.







ART. 11 - COMPITI DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

La Commissione deve esprimere parere al Sindaco:

- a) sulle proposte per la formazione e varianti del Piano Regolatore Generale e degli strumenti esecutivi previsti dalle Norme di Attuazione del P.R.G.;
- b) sulle proposte di varianti al presente Regolamento Edilizio e sue interpretazioni;
- c) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
- d) sui progetti di opere e servizi pubblici;
- e) sulle richieste di concessione ad eseguire le opere ed i lavori di cui all'art. 4.
- f) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 6 e per le altre autorizzazioni qualora il Sindaco lo ritenga necessario;
- g) sulla regolare esecuzione dei lavori autorizzati circa la rispondenza di essi alle norme del presente Regolamento nonché al P.R.G. ed eventuali strumenti urbanistici esecutivi, nonché alle eventuali condizioni particolari poste con la concessione edilizia;
- h) sul rinnovo di concessioni se nel frattempo siano intervenute modificazioni della normativa vigente;
- i) sulle modalità e sui tempi di attuazione dello strumento urbanistico generale stabilite dal PPA e a norma delle vigenti leggi nazionali e regionali;
- l) sulla verifica tecnica che il progetto rispetti anche le norme relative alla godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie.

Il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia riguarda la legittimità dei progetti anche sotto l'aspetto ambientale, paesistico ed architettonico dell'opera progettata.

Il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia è obbligatorio.



ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANISTICO
-EDILIZIA ED EVENTUALE NOMINA DI SOTTOCOM-
MISSIONI

La Commissione Urbanistico-Edilizia si riunisce nelle residenze municipale di norma una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Sindaco lo ritenga necessario.

La Commissione è convocata dal Sindaco con invito scritto secondo la legislazione vigente in materia e comunque con un preavviso di norma pari a otto giorni, salvo convocazioni urgenti con preavviso di almeno tre giorni.

Le adunanze della Commissione Urbanistico-Edilizia sono valide quando intervengono ad esse almeno la metà più uno dei Commissari, oltre uno dei tecnici comunali membri di diritto, di cui al precedente art. 10.

I pareri devono riportare la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Sindaco incarica negli otto giorni successivi all'espletamento dell'istruttoria preliminare, di cui al successivo art. 18 e dell'eventuale integrazione degli atti ed elaborati, i singoli membri tecnici di esaminare e riferire alla Commissione sui singoli progetti ad essa sottoposti. Tali funzioni di relatore possono essere attribuite anche a più componenti per uno stesso progetto.

I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame ed alla votazione dei progetti nei quali in qualsiasi modo fossero materialmente interessati o perché parenti fino al terzo grado del richiedente. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.



La Commissione deve esprimere il proprio parere sulle pratiche entro trenta giorni dal completamento dell'istruttoria preliminare di cui al successivo art. 17.

Su ciascuna domanda di concessione, subito dopo che la Commissione ha espresso il proprio parere, il Segretario della Commissione stessa provvede ad annotare in breve il parere stesso e ad apporre su tutti gli atti tecnici la dicitura "Esaminato nella seduta del.....dalla Commissione Urbanistico-Edilizia"; le domande devono essere vidimate dal membro tecnico all'uopo designato dal Sindaco, che deve controfirmare anche il verbale della seduta, unitamente al Segretario ed al Sindaco.

Nel caso di pareri discordi tra i commissari, nel verbale della seduta deve essere riportata integralmente la eventuale relazione di minoranza e sulla domanda di concessione deve essere annotata in breve anche tale relazione, nel caso che la minoranza lo ritenga necessario.

Nel caso di parere non definitivo, ciò deve essere comunicato all'interessato per raccomandata entro cinque giorni dalla data dell'adunanza. Gli atti, regolarizzati secondo il giudizio emerso dalla Commissione, devono poi essere trasmessi, con diritto di precedenza sulle nuove richieste da trattare, nella adunanza successiva alla nuova presentazione, compatibilmente, s'intende, col





tempo necessario per il nuovo esame degli atti stossi da parte degli uffici competenti. Comunque la Commissione deve emettere il nuovo e definitivo parere entro trenta giorni dalla data di nuova presentazione degli atti.


~~Per semplificare il lavoro può essere istituita una "sottocommissione" col compito di esaminare ed esprimere parere sui progetti di evidente lieve entità, da stabilirsi con determinazioni di massima dalla Commissione Urbanistico-Edilizia.~~

~~Essa sarà composta:~~

- ~~a) dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, presidente e relatore;~~
- ~~b) da un Medico addetto all'Igiene Pubblica designato dalla USL competente;~~
- ~~c) da due membri elettivi scelti a turno dalla Commissione Urbanistico-Edilizia, uno dei quali deve essere Architetto o Ingegnere;~~

~~È convocata per iscritto dal Sindaco ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che vi fosse necessità, con un preavviso di almeno cinque giorni.~~

~~Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. I pareri devono essere adottati all'unanimità; in caso contrario la pratica deve essere rinviata alla Commissione Urbanistico-Edilizia.~~



CAPITOLO III

RICHIESTA E ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONE
E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 13 - RICHIESTA DI CONCESSIONE

Le domande per ottenere la concessione ad eseguire e/o modificare le opere indicate all'art. n° 3 vanno redatte in carta da bollo indirizzandole all'^{V.lla} ~~Sindaca~~ e devono contenere:



- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente (se il richiedente non è proprietario dell'area la domanda deve riportare anche le generalità e la firma del proprietario, inoltre se proprietaria è una persona giuridica la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza);
- b) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, perito industriale, nei limiti delle rispettive competenze) ed iscritto al rispettivo Albo Professionale;
- c) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del Direttore dei Lavori che deve essere un tecnico abilitato (C.s.) (tale indicazione e firma può essere differita all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori);
- d) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del Costruttore ed a norma di legge, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente (tali indicazioni e firme possono essere differite alla comunicazione dell'inizio dei lavori);
- e) nel caso di lavori che si dichiarano di voler eseguire in "diretta economia", quindi senza una impresa costruttrice, occorre precisare la persona che avrà la responsabilità del cantiere.

Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

- 1) l'impegno di accettare e di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, nonché di osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
- 2) l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente;
- 3) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del Direttore dei Lavori, del costruttore e dell'assistente qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro otto giorni eventuali cambiamenti sotto pena, in caso di inadempienza, di decadenza d'ufficio della concessione;
- 4) l'eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario dell'area, della persona o ente cui deve essere intestata la concessione se diversa dal richiedente;
- 5) la documentazione attestante che il richiedente la concessione rientri tra gli aventi titolo legittimati.

Sono "aventi titolo legittimati" alla richiesta di concessione:


- superficiario al di sopra del suolo;



Handwritten initials and a signature on the right side of the page.

- superficiario al di sotto del suolo, limitatamente alle richieste di concessione per la realizzazione di opere sotterranee;
- enfiteuta, limitatamente alle richieste di concessione per opere connesse al contratto di enfiteusi;
- usufruttuario, limitatamente alle richieste di autorizzazione o concessioni riguardanti interventi di manutenzione straordinaria o di restauro ai sensi dell' art. n.° 1.7 delle N.T.A.;
- titolare del diritto d'uso (art. 1021 C.c.) o del diritto di abitazione (art. 1022 C.c.), per le richieste di autorizzazione o di concessione di cui al punto precedente;
- locatario, limitatamente alle richieste di autorizzazione riguardanti la manutenzione straordinaria urgente dell'immobile locato;
- titolare di diritto reale di servitù prediale, limitatamente alla richiesta di autorizzazione o concessione riguardanti rispettivamente la manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 2 delle presenti norme, ovvero relative ad altre opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia che siano connesse all'esercizio della servitù prediale medesima;
- titolare di altra situazione giuridica soggettiva che legittimi al godimento del bene, per le richieste di autorizzazione o concessione, direttamente connesse a tale godimento;
- rappresentante legale, rappresentante volontario e mandatario di uno dei soggetti sopra elencati.


La domanda di concessione deve essere corredata da un minimo di tre copie della documentazione da tenere a disposizione del pubblico per la visione ed il rilascio di copie.





Art. 14 - DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Alla domanda di concessione deve essere allegato il progetto, almeno in triplice copia, di cui una in bollo a norma di legge, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) corografia in scala non inferiore a 1:2000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente rilasciato dal Comune su richiesta dell'interessato vidimato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- 2) planimetria quotata della zona, estesa per un raggio di almeno m. 40, dalla quale risulti l'ubicazione della proprietà oggetto della richiesta di concessione, la larghezza ed il nome delle strade esistenti adiacenti, le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi proprietari; le altezze e le distanze degli edifici circostanti; lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive e le indicazioni degli alberi d'alto fusto esistenti;
- 3) certificato catastale rilasciato in data non anteriore a 6 mesi;
- 4) estratto delle mappe catastali vigenti dove siano messi in risalto con tratto marcato i confini dell'area asservita e a campitura piena il profilo planimetrico del nuovo edificio;
- 5) planimetria del lotto recante:
 - a) gli estremi dell'approvazione comunale della lottizzazione della quale il lotto stesso faccia eventualmente parte;
 - b) l'indicazione degli edifici e delle proprietà confinanti;
 - c) l'indicazione degli spazi destinati a parcheggio coperto e scoperto e la sistemazione dell'area non edificata;
 - d) l'andamento altimetrico dell'area interessata e di quelle limitrofe;
 - e) la precisa ubicazione prevista per le opere progettate;
 - f) l'indicazione del tipo di recinzione;
- 6) piante quotate dei singoli piani, compresi quelli interrati, delle fondazioni e delle coperture, con l'indicazione delle costruzioni terminali (volumi tecnici) e della destinazione dei singoli locali, *nonché l'ubicazione degli scarichi fognari;*
- 7) almeno due sezioni verticali quotate, di cui una in corrispondenza della scala e l'altra secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza che contempli anche i distacchi dai fabbricati confinanti per una estensione congrua a monte e a valle e con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione;
- 8) tutti i prospetti interni ed esterni con le quote dei piani e delle coperture, riferiti alle quote stradali e alle più basse sistemazioni esterne, e contenenti anche gli elementi caratteristici di riferimento dei fabbricati adiacenti;
- 9) eventuali progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione centralizzata di acqua calda redatti in conformità delle leggi e regolamenti vigenti, siano essi a gasolio, a gas o alimentati da fonti energetiche alternative;
- 10) documentazione idonea a documentare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico alle leggi e regolamenti vigenti;





- 11) computo dei volumi previsti e verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente;
- 12) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride. La relazione dovrà contenere documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed eventuale fotomontaggio delle previsioni di progetto;
- 13) grafici delle piante, delle sezioni e dei prospetti in scala non inferiore a scala 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore.

I disegni debbono essere a semplice tratto e in scala non inferiore a 1:500 per quelli del n° 2, a 1:200 per quelli del n° 5 e a 1:100 per quelli dei Nn: 6, 7 e 8.

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni; devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, la larghezza ed altezza dei singoli piani e quelli totali dell'edificio:

Nel caso di divergenza tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote numeriche.

Nei progetti di trasformazione, ampliamento, soprelevazione e restauro degli edifici, devono essere indicate con particolare grafia convenzionale le demolizioni, gli scavi e le nuove opere. Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative alle piante di tutti i piani, interrati e non, le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica.


Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati.

Per gli insediamenti ricadenti nel Centro Storico i progetti dovranno comprendere anche gli elaborati previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nonché in quelle degli strumenti urbanistici attuativi.

Nel caso la costruzione non si allacci alla fognatura comunale deve essere allegato il progetto di convogliamento con totale e parziale depurazione delle acque luride redatto secondo la legislazione vigente ed approvato preventivamente dall'Ufficio Sanitario.

Per le aree, gli edifici e le opere soggetti a speciali leggi o regolamenti comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere esibiti dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o autorizzazioni.

La domanda di concessione deve essere altresì accompagnata, ove richiesto, dai preventivi nullaosta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, della Sovrintendenza alle Antichità e degli uffici regionali competenti, ai



Handwritten initials or marks on the right margin.

sensi dell'art. n° 28 del D.F.R. 24/7/1977, n° 616, nonché dell'autorizzazione, ove del caso, per gli accessi alle strade statali e nazionali fuori del centro abitato.

Per le concessioni convenzionate deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale d'obbligo redatto sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente, previ accordi con il Comune; tale atto deve essere, prima del rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme di legge alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura del richiedente.

Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un prospetto dimostrativo ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e della quota di contributo relativa al costo di costruzione.

Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o in parte le opere di urbanizzazione deve presentare la relativa domanda per la realizzazione delle opere suddette unitamente alla domanda di concessione, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.

Qualora l'opera sia inclusa in una lottizzazione, la relativa domanda di concessione deve essere preceduta dalla autorizzazione della lottizzazione stessa; nel caso in cui essa sia stata già rilasciata, alle relative domande di concessione deve essere allegata copia autentica dell'autorizzazione suddetta.



Per tutte le domande di concessione deve essere allegato lo schema dell'atto d'obbligo relativo all'asservimento al manufatto previsto dell'area che ha espresso la relativa volumetria. Tale atto, a norma dell'art. n° 28 della Legge Regionale n° 6/79, deve essere trascritto a cura e spese del destinatario prima del rilascio della concessione.

Gli elaborati grafici devono essere riuniti preferibilmente in un'unica tavola di altezza non superiore a cm. 93.

Tale tavola dovrà essere presentata in copie riprodotte, piegate secondo il formato UNI e indicanti chiaramente la ubicazione, il proprietario, il progettista ed il tipo di intervento e la destinazione d'uso.

Le tavole di progetto dovranno essere firmate dal proprietario e dal progettista che deve apporvi il proprio timbro con il numero di iscrizione all'Albo Professionale.





Art. 15 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER OTTENERE
L'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende richiedere le autorizzazioni di cui al precedente art. n° 6, deve presentare all'~~Sindaco~~ ^{V. P. G.} domanda in carta da bollo, contenente l'indicazione del nome, del cognome e domicilio, nonché il codice fiscale e la firma del richiedente.

Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illustrative dell'oggetto devono risultare esplicitamente:

- a) l'impegno all'osservanza delle norme del presente Regolamento Edilizio e del vigente strumento urbanistico, le leggi e le disposizioni vigenti emanate dalle autorità competenti per il territorio nazionale e regionale;
- b) l'elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente.



A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione, regolarmente firmata da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale nei limiti della rispettiva competenza:

- 1) planimetria o pianta quotata dell'area o dell'immobile con l'individuazione dell'opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per una chiara interpretazione;*
- 2) almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza;
- 3) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell'opera da eseguire o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica, telefonica, ecc.) e scarichi (acque meteoriche, nere, ecc.), nonché degli eventuali accessi dagli spazi pubblici (vie o piazze);
- 4) ove il caso, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relativi e specifici permessi e/o nullaosta.

5) *Domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi, in duplice copia, di cui una in bollo con allegata relazione sottoscritta da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo, nonché schema del sistema fognario con l'indicazione del tipo di trattamento previsto e le modalità di smaltimento.*

** con l'ubicazione degli scarichi seguenti.*




Art. 16 - PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

All'atto della presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il numero della pratica, a mezzo del quale deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima;
- b) data del ricevimento della domanda stessa;
- c) nome e cognome di chi per conto del Comune l'ha ricevuta.





[Handwritten initials and signature]


Art. 17 - ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLA DOMANDA

Entro venti giorni dall'accettazione della domanda gli uffici comunali competenti compiono l'istruttoria preliminare degli atti ed elaborati presentati.

Qualora la documentazione presentata, a un primo esame risultasse incompleta, il **Sindaco*, entro il limite suddetto, comunica al richiedente gli eventuali rilievi e la richiesta di perfezionamento di quella parte incompleta per il successivo esame della Commissione Urbanistico-edilizia.

In tal caso il richiedente ha tempo novanta giorni, a partire dalla data della comunicazione, per regolarizzare la pratica; se ciò non dovesse accadere la pratica stessa si intende annullata. Come data di consegna della domanda di concessione o autorizzazione, agli effetti della decorrenza del termine entro cui il Comune deve pronunciarsi definitivamente, si intende quella in cui è avvenuta la citata regolarizzazione della pratica.

** Responsabile del Procedimento*



Art. 18 - ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE



L'esame delle domande di concessione o autorizzazione deve avvenire seguendo il numero progressivo di presentazione di cui al precedente art. n° 16.

Tutti i progetti per i quali viene richiesta la concessione o l'autorizzazione relativa a lottizzazione di terreno a scopo edilizio devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame, per quanto di loro competenza, ai sensi delle norme legislative vigenti, dei seguenti organi:

- Ufficiale Sanitario;
- Veterinario comunale, limitatamente ai fabbricati destinati all'esercizio di attività soggette a vigilanza venatoria;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Commissione Urbanistico-Edilizia.


Tutti i progetti per i quali viene richiesta l'autorizzazione di cui al punto B) del precedente art. n° 6 devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alla relativa richiesta, all'esame del Tecnico Comunale.





Art. 19 - LAVORI ESEGUIBILI SENZA PROGETTO

L'obbligo della presentazione degli elaborati tecnici elencati nei precedenti articoli 14 e 15 non vige per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite all'art. n.º 1.7' delle N.T.A., semprechè non riguardino edifici vincolati ai sensi della legge 1009/39, o ricadenti nelle zone A per i quali si applicano le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., per l'abbattimento degli alberi; per le recinzioni di fondi che non fiancheggiano spazi pubblici o strade soggette a pubblico transito.



Handwritten initials and a signature.

CAPITOLO IV
RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA'
DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 20- RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Il rilascio delle concessioni da parte del Sindaco è subordinato, ad eccezione dei casi previsti dalla legislazione vigente, all'approvazione del programma pluriennale d'attuazione dello strumento urbanistico e al rispetto delle norme del presente Regolamento, salvo ulteriori limitazioni prescritte dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.

Dirigente dell'U.T.C.

Dirigente U.T.C.

La concessione è rilasciata dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti della legge vigenti ed in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del presente Regolamento.

Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti del titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

A seguito del parere espresso dalla Commissione Urbanistico-Edilizia, il Sindaco approva o respinge i progetti pervenuti.

Per i progetti respinti viene data comunicazione motivata all'interessato entro i cinque giorni successivi all'adunanza della commissione.

Per i progetti approvati viene fatta analogha comunicazione all'interessato invitandolo a produrre la documentazione necessaria, nonché a soddisfare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio della concessione.

La concessione può essere condizionata all'osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni.

Le condizioni apposte alla concessione devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con la sottoscrizione della concessione alla presenza del Segretario Generale.

Dirigente U.T.C.

L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Urbanistico-Edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della concessione, in essa deve essere annotato il parere difforme della Commissione Urbanistico-Edilizia.



La concessione viene rilasciata al titolare corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistata dal Comune.

Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare, della località nella quale la costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione.

L'affissione non fa decorrere i termini per la impugnativa.

Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto, richiederne copia secondo le modalità di legge e ricorrere contro il rilascio






della concessione stessa in quanto essa sia in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, e pertanto possibile di annullamento.

La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata all'interessato non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Scaduto il termine di cui innanzi senza che gli sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio, la domanda si intende accolta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori secondo le procedure previste dall'art. 8 della L.S. n. 94/1982 (Nicolazzi).

Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

La concessione può essere rilasciata anche ad un solo dei comproprietari del suolo e/o dal manufatto purché comprovi mediante atto notorio di avere la disponibilità del suolo o del manufatto, facendo salvi i diritti degli altri comproprietari.



Handwritten initials and a signature on the right side of the page.

Art. 21 - EFFICACIA E VALIDITA' DELLA CONCESSIONE-RESPONSABILITA'

Il rilascio della concessione fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi e le opere, con la stessa approvate, si intendono concesse nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività urbanistico-edilizia.



La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica e giuridica alla quale è intestata.

In caso di trasferimento della concessione o dell'immobile, l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione devono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione stessa e il ^{DIRIGENTE dell'U.T.E.} ~~Sindaco~~, accertatane la legittimità, provvede a rilasciarne una nuova in sostituzione dell'altra che viene revocata.

In conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria.

Il titolare della concessione, il progettista, il Direttore dei Lavori e la Ditta appaltatrice (e l'assistente, nel caso di lavori in economia), sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dalla concessione.





Art. 22 - DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI

La concessione ha la durata di un anno e si intende decaduta se entro 330 giorni dalla data di rilascio da parte del Sindaco non siano stati iniziati i lavori a cui si riferisce o se, dopo iniziati, essi siano rimasti sospesi per più di 180 giorni, salvo condizioni particolari inserite nella concessione stessa.

Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta e per un massimo di 180 giorni, solo in caso di comprovate circostanze estranee alla volontà del concessionario.

La durata complessiva della concessione non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco, su parere della Commissione Urbanistico-Edilizia, esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.



Qualora entro i termini suddetti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, i lavori stessi non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 10/1977.

Nel caso di opere di ridotta entità o di concessioni relative alla ultimazione di opere oggetto di precedenti concessioni, non completamente utilizzate, il ^{DIRETTORE DEL V.T.P.} ~~SINDACO~~, su parere della Commissione Urbanistico-Edilizia, può stabilire termini più brevi per l'ultimazione dei lavori.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stessa, salvo che i relativi lavori risultino già iniziati e che essi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

La concessione deve inoltre intendersi automaticamente revocata quando risulti che:

- a) sia stata ottenuta in base ad elaborati di progetto alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio dei lavori;
- b) il titolare contravvenga in modo grave a disposizioni generali o particolari di leggi o di regolamenti o alle condizioni inserite nella concessione od esegua varianti al progetto non preventivamente autorizzate;
- c) il direttore dei lavori indicato non abbia assunto la effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.




ART. 23 - DEROGHE

Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti, e in particolare dell'art. 30 della L.R. n. 56/80, e previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Urbanistico Edilizia, può rilasciare concessioni in deroga a norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico.

Non sono derogabili le norme relative alle destinazioni di zona che costituiscano varianti allo strumento urbanistico.






Art. 24 - MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI

Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal Sindaco le condizioni e le norme alle quali s'intende subordinata la relativa durata e l'ammontare, qualora dovuto, della tassa o canone da corrispondere al Comune *Dirigente dell'U.S.C.*

Dirigente dell'U.S.C.
Il Sindaco, sentito il ~~Comune~~ ~~Comunale~~ ~~el~~ ~~Ufficiale~~ Sanitario, ha sempre la facoltà di imporre con l'autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e modalità di esecuzione a tutela del decoro cittadino, della sicurezza del traffico, dell'igiene e della incolumità pubblica.

Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere eseguite;
- c) con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenuta necessità, nuove condizioni e prescrizioni.



Art. 25 - RINNOVO, DECADENZA E REVOCA DELLE
AUTORIZZAZIONI

Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Sindaco, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.

L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni, relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati, che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni.


Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Le autorizzazioni possono, in genere, essere revocate:

- a) quando sono state ottenute col dolo od errore provocato dall'interessato mediante travisamento di fatti e di luoghi o presentazione di elaborati alterati;
- b) se il titolare contravviene in modo grave a disposizioni generali e particolari di leggi e regolamenti ed alle condizioni e prescrizioni stabilite nella stessa autorizzazione.

Nei casi di decadenza e di revoca il titolare dell'autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento da parte del Comune a qualsiasi titolo.





Art. 26 - VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO OGGETTO DI
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE



Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono soggetti a procedura di approvazione analoga a quella seguita per il progetto originario.

Con la determinazione del ^{Dinanziare l'U.T.C.} Sindaco in merito alla variante non vengono modificati i termini di validità e di decadenza fissati dal progetto originario e in assenza di una determinazione del Sindaco sul progetto di variante entro 60 giorni dalla sua presentazione, una ripresa dei lavori secondo il progetto originario relativo alle parti soggette a variazione, si intende come rinuncia alla variazione stessa.

Qualora, in corso d'opera, si presenti l'opportunità di eseguire piccole varianti che non modificano la volumetria totale, le superfici utili e le destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari, l'istanza di variante si intende accolta se il Sindaco non si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori relativi alla variante dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.


La presente norma di regolamento non si applica per interventi in edifici soggetti a vincoli previsti dalle leggi 1/6/1939 n° 1089, e 29/6/1939 n° 1497, e per quelli ricadenti nelle zone classificate dal P.R.G. come " A centro storico".



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 27 - RICORSO DEL RICHIEDENTE AL TAR

Il richiedente la concessione o autorizzazione può ricorrere contro la decisione del Sindaco, relativa alla richiesta di concessione o autorizzazione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, presentando ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), nei modi e termini di legge.





CAPITOLO V

ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 28 - INIZIO DEI LAVORI E FORMALITA' DA ESPERIRE

Prima dell'inizio dei lavori, almeno 10 giorni prima, il titolare della concessione o il Direttore dei Lavori deve richiedere con raccomandata AR all'Ufficio Tecnico Comunale (che le fornisce redigendone apposito verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e dal rappresentante dell'Ufficio Tecnico):

- a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
- b) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quelle comunali e i punti di presa dell'acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri impianti e urbanizzazioni primarie (rete elettrica, telefonica, del gas, ecc.).

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a svolgere le operazioni suddette.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il Direttore dei Lavori deve diffidare, con raccomandata AR, l'Ufficio Tecnico Comunale a compiere quanto richiesto entro e non oltre dieci giorni, trascorsi i quali può dare senz'altro inizio ai lavori.


Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

Il titolare della concessione non può comunque dare inizio ai lavori se prima non sia stato da lui comunicato al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del Direttore dei Lavori, nonché il nominativo e la residenza del costruttore e tale comunicazione non sia stata confermata dalla firma di questi ultimi. Ogni variazione successiva deve essere comunicata dagli interessati al Sindaco entro otto giorni.

Il titolare della concessione o il Direttore dei Lavori deve comunicare la data di effettivo inizio dei lavori mediante raccomandata AR al Sindaco e all'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi e per i fini del precedente art. n° 21.

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico deve essere fatta separata domanda al Sindaco con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere onde ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori.



Ai fini della validità delle concessioni, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti (generali ed esecutivi), i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e sistemazione del terreno. Tali opere, a seconda della complessità dei



progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni (in tutto o in parte) e nell'inizio delle opere in elevazione.

Non possono comunque considerarsi valide le concessioni il cui inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione stessa.





57


AN

Art. 29 - CONTROLLO COMUNALE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Dirigete l'V.T.C.

Ai sensi della legislazione urbanistica vigente il Sindaco, a mezzo dei suoi dipendenti, esercita un costante controllo sulla esecuzione dei lavori autorizzati e ne ordina la sospensione qualora venga a conoscenza che non vengono rispettate le norme del presente Regolamento Edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le prescrizioni specifiche indicate nella concessione, ovvero che siano state eseguite varianti non autorizzate.


La concessione ed il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione degli impiegati ed agenti comunali preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso.




[Handwritten initials]

Art. 30 - CAMPIONATURA DELLE TINTE E DEI RIVESTIMENTI

E' obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati del controllo di eseguire la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia.






FF

AN

Art. 31 - INTERRUZIONE DEI LAVORI

Nella eventualità che i lavori dovessero essere sospesi, il proprietario deve preavvisare il Sindaco affinché questi, se è il caso, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, possa disporre i provvedimenti necessari per assicurare durante la interruzione dei lavori la pubblica incolumità nonché il pubblico decoro e dare, di tali disposizioni, comunicazione all'interessato che le deve realizzare.




Art. 32 - ULTIMAZIONE DEL RUSTICO E DEI LAVORI

Non appena il fabbricato risulti ultimato nel rustico e negli impianti tecnici, prima di eseguire gli intonaci, il Direttore dei Lavori, ovvero il concessionario, è obbligato a dare comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede ad accertare se la costruzione è rispondente alle norme del Regolamento Edilizio, in particolare per quanto riguarda gli impianti igienico-sanitari e quanto altro non più agevolmente controllabile a costruzione finita.

Il concessionario, ad ultimazione dei lavori, deve chiedere al Comune, mediante raccomandata AR, la visita definitiva per il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità.

Per ultimazione dei lavori, relativi all'opera oggetto della concessione o della autorizzazione, si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, in modo che l'opera risulti abitabile o agibile.






Art. 33 - INADEMPIENZA DELLE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI

[Handwritten signature]

La contravvenzione alle norme del presente regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (generalisti ed esecutivi), alle modalità esecutive fissate nella concessione, e, più in generale, ad ogni altra norma legislativa o regolamentare che risulti applicabile, comporta l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari e delle sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti, ed in particolare dalla legge statale n° 47 del 28/2/1985. In merito alle eventuali responsabilità delle inadempienze di cui sopra, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della stessa legge n.° 47/85.

Quando l'inosservanza si riferisce a costruzioni eseguite a cura delle Amministrazioni Statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei LL.FP. tramite l'Ufficio Regionale competente a norma della legge urbanistica.



Art. 34 - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA'

Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o so-
prelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio prima di
essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del *Direttore del V.T.C.*

L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industria-
le, commerciale o artigianale; l'abitabilità riguarda ogni co-
struzione o parte di essa destinata ad abitazione, uffici, scuo-
le, sale di lettura e destinazioni analoghe.

dell'V.T.C. Il titolare della concessione edilizia deve richiedere al *Direttore*
della con apposita domanda, in carta da bollo, ad ultimazione dei
lavori e ad avvenuto collaudo statico dell'opera, il certificato
di agibilità e/o abitabilità. Contemporaneamente deve depositare
presso l'Ufficio Tecnico Comunale i seguenti documenti:

- certificato di eseguito collaudo da parte del Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco, se necessario;
- certificato di collaudo per le costruzioni in conglomerato ce-
mentizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,
vistato dal Genio Civile secondo le procedure e modalità stabili-
te dalla legge 5/11/1971 n.° 1086.


Per le opere di modesta entità non è richiesto il visto del
Genio Civile, ai sensi della Circ. Min. LL.PP. n.° 11951 del
14/2/1974. In tal caso il collaudatore deve dichiarare espressamente
sotto la propria personale responsabilità che l'opera col-
laudata non rientra nell'applicazione della legge 1086/71, in
quanto non avente le caratteristiche di cui all'art. n.° 1 della
stessa legge.

La richiesta di autorizzazione all'abitabilità o all'agibilità
deve essere inoltrata entro un anno dalla dichiarazione di ulti-
mazione dei lavori, pena le sanzioni previste dall'art. 47/b del-
la Legge Regionale 56/80

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma è subor-
dinata alle seguenti condizioni: *Direttore del V.T.C.*

- a) che sia stata rilasciata dal *Sindaco* regolare concessione o
autorizzazione per i lavori eseguiti;
- b) che la costruzione o l'opera sia conforme al progetto approva-
to;
- c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni
poste dalla concessione o autorizzazione;
- d) che siano state rispettate le destinazioni d'uso previste dal
progetto approvato;
- e) che siano state rispettate le norme vigenti sulle opere in
conglomerato cementizio semplice e armato, precompresso e a
struttura metallica;
- f) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubri-
tà, sia nei confronti degli utilizzatori di essa, sia dell'am-
biente esterno ed interno;
- g) che siano state rispettate le norme antincendio, e in genere
di sicurezza delle costruzioni;





AN

h) che siano state regolarmente eseguite le opere di allacciamento delle reti di urbanizzazione primaria ed effettuati i versamenti dei contributi o corrispettivi prescritti nella concessione o autorizzazione, secondo le modalità ivi previste;

i) che siano state rispettate le norme per la godibilità generale delle attrezzature e delle strutture edilizie di cui alla successiva Sezione II - Cap. X.


Gli accertamenti sono ^{con come previsto dal D.P.R. n. 425} svolti dal ~~Tecnico Comunale e dall'Ufficiale Sanitario,~~ che esprimono il proprio ~~multaosta,~~ secondo le rispettive competenze, entro ~~60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda,~~ ^{del 22.04.94,}

Il titolare della Concessione o della Autorizzazione, il Direttore dei Lavori, l'assuntore dei lavori stessi, debitamente avvertiti possono essere presenti al sopralluogo.

L'autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal ^{DIRETTORE U.S.} Sindaco entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti e dopo che il titolare dell'opera abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.

Qualora il concessionario non richieda il certificato di abitabilità e/o agibilità entro 180 giorni dalla ^{DIRETTORE U.S.} fine dei lavori o non comunichi la fine dei lavori stessi, il ^{DIRETTORE U.S.} Sindaco, scaduto il termine di validità della concessione, deve comunque far eseguire un sopralluogo da parte dei funzionari comunali ai fini della verifica dello stato di esecuzione dell'opera e della rispondenza della concessione.

Qualora la concessione comprenda edifici differenti, può essere rilasciata la autorizzazione di abitabilità o di agibilità relativamente agli edifici ultimati, a condizione che per essi siano verificate le condizioni di cui al presente articolo e che risultino autonome ed indipendenti dal punto di vista funzionale e della agibilità.



Handwritten initials and a signature.

CAPITOLO VI

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Gli obblighi di cui al presente capitolo vanno rispettati anche per le autorizzazioni relative ad opere che interessano l'esterno delle costruzioni e/o l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 35 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella, delle dimensioni minime di cm. 40 x 60, chiaramente leggibile, in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, Amministrazione Pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del calculatore delle opere in cemento armato;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori ed, eventualmente, indicazione della esecuzione in economia dei lavori;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
- 5) estremi della concessione con la data del rilascio.

Ogni cantiere è soggetto alle norme ENPI.

In particolare, i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisorie e dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione incendi.


I cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.

Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

I cantieri devono, inoltre essere dotati di latrina provvisoria.

In ogni cantiere deve essere conservato l'originale o una copia autentica della concessione e dei disegni progettuali.





70
AH

Art. 36 - SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI -
PULIZIA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiale di qualsiasi genere.

Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere mediante opportuni accorgimenti.

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia degli spazi pubblici per tutta l'estensione della costruzione e nelle immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito o accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del Sindaco.

I luoghi per gli scarichi pubblici devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Comune, sentito l'Ufficiale Sanitario e di essi è data l'indicazione nella licenza rilasciata dal Comune. I materiali scaricati debbono essere spianati in modo da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque.



ART. 36 - SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI -
PULIZIA DELLE STRADE ADIACENTI AI CANTIERI

E assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiale di qualsiasi genere.


Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere mediante opportuni accorgimenti.

Il responsabile del cantiere, deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia degli spazi pubblici per tutta l'estensione della costruzione e nelle immediate vicinanze.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto con mezzi idonei, in modo da evitare qualunque inquinamento o fuoriuscita del materiale ed è vietato il deposito o accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del Sindaco ed il responsabile del Servizio Igiene Pubblica. I luoghi per gli scarichi pubblici di materiale inerte e di demolizione devono essere autorizzati dal Sindaco sentito l'U.T.C. competente per territorio e comunque nel rispetto del DPR 915/82 e dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, di essi è data l'indicazione sulla licenza rilasciata dal Comune.

I materiali scaricati debbono essere spianati e compattati in modo da non lasciare cavità ed altre ineguaglianze che si prestino al ristagno o lagunaggio di acque piovane.






Art. 37 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

Il concessionario, il Direttore dei Lavori ed il costruttore, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi e accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono derivare dalla esecuzione delle opere.

Il ^{Dirigente dell'V.T.C.} ~~Sindaco~~ può far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

In merito alle contravvenzioni alle norme urbanistiche o edilizie si applicano le disposizioni dell'art. n.º 6 della L.S. n.º 47/1985.






Art. 38 - MANOMISSIONE DEL SUOLO STRADALE

E' proibito eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, per immettere o installare condutture nel sottosuolo, per costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le norme da osservare nella esecuzione dei lavori.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa e al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria Comunale, sul quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato.


Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture o altre opere per il servizio pubblico o privato, il concessionario medesimo dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli, dandone immediato avviso all'Ufficio Tecnico del Comune ed uniformarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso Ufficio, salvi sempre i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private dovrà darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.



Le opere di ripristino e restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese del titolare stesso. Detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà essere rifusa entro 10 (dieci) giorni dall'avviso di pagamento.



SEZIONE II

PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE
E COSTRUTTIVE





CAPITOLO VII


PRESCRIZIONI IGIENICO - EDILIZIE

Art. 39 - SALUBRITA' DEL TERRENO

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente bonificato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti.



Handwritten initials or signature.

Art. 40 - ISOLAMENTO DALL'UMIDITA'

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali, classificati, nel successivo art. n° 59, come A1 e S1 devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno a mezzo di intercapedine aerata.

Nei locali classificati, nel successivo art. n° 59, come A2, è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespaio aerata dello spessore minimo pari a cm. 30, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno circostante a sistemazione avvenuta.

In entrambi i casi, qualora i suddetti locali (A1, A2, S1) risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, deve essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata.

Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di un automezzo e avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Per le altre caratteristiche delle intercapedini si richiama al successivo art. 85.



Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue al di sotto del piano di calpestio interno.

Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati al livello del terreno, costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile.

In caso di copertura piana di una costruzione o di parte di essa, la copertura medesima deve essere impermeabilizzata mediante stratificazioni impermeabili continue secondo le più moderne tecnologie.

Per gli edifici del centro storico le predette norme si applicano per quanto compatibili con le caratteristiche costruttive, con i materiali e le tecnologie tradizionali.





Art. 41 - ISOLAMENTO TERMICO



Tutte le costruzioni e le porzioni di queste comprendenti locali appartenenti, a norma del successivo art. n° 59, alle categorie A ed S1 devono rispettare la legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo energetico.

Qualora le specifiche destinazioni lo richiedano, le unità immobiliari devono essere dotate di impianto di riscaldamento.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia e deve essere uguale in tutti i locali abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di edifici esistenti, deve essere rispettata la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalla Legge n.° 373 del 30/4/1976 e dal D.P.R. n.° 1052 del 28/6/1977.



Art. 42 - ISOLAMENTO FONICO

Negli edifici di nuova costruzione, nelle soprelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, per tutti i locali classificati nel successivo art. n.° 59 come A1, A2, S1, S2, devono essere adottati sistemi idonei ed adeguati per l'isolamento fonico.


I materiali utilizzati per la costruzione e la loro messa in opera devono garantire un'adeguata protezione acustica ai locali di cui sopra per quanto concerne i rumori da calpestio, da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, da rumori o suoni aerei provenienti da locali attigui o spazi destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare facendo riferimento alle disposizioni legislative vigenti e/o agli standard consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

In ogni caso la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo locale non deve essere superiore a 70 Db. per frequenze tra 100 e 3000 Hz. misurate con metodi normalizzati.

Per le pareti perimetrali di ogni singola unità immobiliare tale soglia non deve superare i 45 Db.

E' opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le strutture perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con l'esterno.


Per quanto non previsto nel presente articolo ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, si fa riferimento alla legge 26-10-86, n.° 447 - Legge quadro sull'isolamento acustico.



Art. 43 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

In base ai contenuti della legislazione vigente (L. 10/5/1976 n.° 319 - G.U. n.° 141 del 29/5/1976 e successive modifiche ed integrazioni, D.L. 10/8/1976 n.° 544 e L. 8/10/1976 n.° 690), le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:

- acque meteoriche: comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;
- acque nere: comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidet e di ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimento di lavaggio, compiuti da imprese artigiane o commerciali;
- acque luride: sono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo;
- acque inquinanti: sono quelle, di qualsiasi provenienza, che sono considerate tali dalle vigenti normative in materia di inquinamenti.



Art. 44 - MODALITA' DI SCARICO DELLE ACQUE

Per il deflusso delle acque meteoriche, di cui al precedente articolo, deve essere prevista apposita rete di tubazioni totalmente indipendente.

Per il deflusso delle acque nere, di cui al precedente articolo, deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione fino alla copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili.

Le acque luride, di cui al precedente articolo, devono essere convogliate in una fossa biologica dimensionata in rapporto alle caratteristiche della costruzione nonché alla volumetria abitativa.

Le acque meteoriche quando defluiscono verso aree o spazi di uso pubblico o privati, devono essere condotte con tubi verticali sino al suolo ad essere collegate mediante apposite condotte alla corrente di rete di fognatura urbana. I predetti tubi verticali se applicati esternamente, devono essere costituiti da materiale resistente e nella parte terminale, di altezza non inferiore a m. 2,50 dal suolo, incassati nella parete di supporto, in modo da non formare aggetto.

Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche e deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una distanza non inferiore a m. 1 dalle murature perimetrali.

L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride deve essere realizzato solo mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Per le acque inquinanti di cui al precedente articolo vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare vigente.

In mancanza di rete fognante lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi impianti, con l'osservanza dei criteri, metodi e norme tecniche stabilite al riguardo dalle norme vigenti.

Gli allacciamenti alle reti della pubblica fognatura, anche se resi obbligatori dal Comune, sono costruiti a cura dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese ed a spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire.


I condotti non dovranno avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Tutte le giunzioni dei tubi di scarico dovranno risultare a perfetta tenuta stagna.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di mantenere in perfetto stato di conservazione tanto i canali di gronda quanto i tubi di scarico.



I tubi non debbono trovarsi a contatto con le pareti delle rispettive incassature.





I tubi delle acque pluviali non potranno servire da esalatori della condotta privata, nè si potrà immettere in essi alcun altro scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli stabili.

Nelle vie ove manchi la fogna stradale, ma si trovino solamente cunette o fognoli laterali, potranno essere immesse in questi solo le acque meteoriche dei tetti e dei cortili.



Art. 45 - RIFORMIMENTO IDRICO


Qualunque costruzione che contenga locali classificati, in base al successivo art. n.° 59, come A1, A2, S1 deve essere provvista di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale ovvero da un acquedotto o pozzo privato.


In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi* e l'uso deve essere consentito dall'Ufficiale Sanitario.

L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire una adeguata e proporzionata distribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali, di cui al primo comma, e del numero degli utenti, secondo le disposizioni legislative vigenti.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a perfetta regola d'arte e, nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi ad essa con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).

* almeno ogni sei mesi






Art. 46 - IMPIANTO ELETTRICO

Qualunque costruzione che contenga locali, classificati come A ed S nel successivo art. n.º 59, deve essere dotata di impianto elettrico realizzato secondo quanto stabilito dalla legislazione e regolamenti vigenti.

In particolare, tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione devono essere dotate di dispositivi di sicurezza in grado di salvaguardare l'incolumità degli utenti.



AV

Art. 47 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SOLIDI


I fabbricati nuovi, ampliati, modificati o ristrutturati, devono disporre di un deposito per contenere i recipienti delle immondizie dimensionato in rapporto alle caratteristiche volumetriche e funzionali dei fabbricati medesimi. E' opportuno che detto deposito sia anche provvisto di recipienti separati: uno per il recupero della carta pulita e uno per contenere i rifiuti solidi riciclabili (lattine, bottiglie, ecc.).

Detto deposito deve essere ubicato in prossimità e allo stesso livello della strada, preferibilmente nel fabbricato, purché con accesso e aerazione diretta dall'esterno. Esso deve essere facilmente raggiungibile dalle scale e ascensori.

Se ubicato nel fabbricato, deve essere dotato anche di un sistema di ventilazione realizzato con tubazione non inferiore a cmq. 250, con sbocco sulla copertura; se ubicato all'esterno, il ricambio d'aria deve essere assicurato mediante apposita griglia con superficie minima di cmq. 2.000.

Detto deposito deve avere pareti impermeabilizzate ed essere munito di presa d'acqua e di scarico sifonato.





Art. 48 - ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI

Tutti i locali classificati, nel successivo art. n.° 59, come A1 e destinati a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata.


Tutti i locali classificati, nel successivo art. n.° 59, come S1 sprovvisti di apertura all'esterno, devono essere dotati di impianto di aspirazione forzata ossia con scarico sulla copertura. In tal caso in detti locali è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera.

Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe e i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico sulle coperture.

Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per almeno ^{due} metri ~~4,11~~ al di sopra del tetto o terrazza ^{incolti} e la fuoruscita dei fumi deve avvenire a non meno di m. 10.00 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica.

Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene e alla pulizia, occorre prevedere impianti di depurazione secondo le norme legislative vigenti (L. 13/7/1966 n.° 615 - G.U. n.° 201 del 13/8/1966; D.P.R. 24/10/1967 n.° 1288; l. 13/7/1966 n.° 615 - Suppl. G.U. n.° 6 del 9/2/1968).




Art. 49 - IMPIANTI SPECIALI

Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, la cui assistenza deve essere comunque affidata a ditte specializzate, l'Amministrazione Comunale, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A ed S.

Alla domanda di concessione deve essere allegato uno schema dell'impianto; prima dell'effettivo rilascio della concessione deve essere invece presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto unitamente ad una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso, firmato da un tecnico abilitato. Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità e/o agibilità dei locali è subordinato al collaudo dell'impianto effettuato dall'Ufficiale Sanitario e da un tecnico abilitato.

Su tali impianti deve essere richiesto il parere preventivo degli organi competenti.






Art. 50 - IMPIANTI PER LE LAVORAZIONI INSALUBRI

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri, secondo la vigente legislazione (artt. n.° 216-217 del R.D. 27/7/1934 n.° 1265 - Suppl. G.U. n.° 186 del 9/8/1934; T.U. Leggi Sanitarie e D.M. 23/12/1976 n.° 9) iscritti nella prima classe, non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma soltanto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico ad insediamenti industriali ed artigianali o in quelle in cui tali attività sono consentite, e devono, in ogni caso, essere tenuti distanti dalle abitazioni.

Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possono permanere a condizione che i proprietari dimostrino che, mediante l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il loro esercizio non reca nocimento alla salute degli abitanti e ciò sempre subordinatamente alla verifica da parte dell'Ufficiale Sanitario.

Non è consentito lo spostamento né l'ampliamento di tali impianti nell'ambito delle zone residenziali, ma soltanto da dette zone a quelle industriali o artigianali.

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione e il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri e iscritti nella seconda classe, secondo la vigente legislazione, possono svolgersi anche in zone residenziali a condizione, però, che siano adottate speciali cautele, riconosciute idonee dall'Ufficiale Sanitario, ad evitare pericoli per l'incolumità e la salute pubblica.





CAPITOLO VIII

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

Art. 51 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI DI ALTEZZA
INFERIORE A m. 24

Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati di altezza inferiore a m. 24 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) le gabbie delle scale e degli ascensori e dei relativi accessi e disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con i magazzini, depositi, negozi, laboratori e comunque con locali destinati esclusivamente ad abitazione e ad uffici;
- 2) le rampe delle scale ed i pianerottoli devono avere struttura portanti in cemento armato e altri materiali resistenti al fuoco ed all'urto. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale che disimpegnano più di una unità immobiliare non può essere inferiore a m. 1,20, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori. Tale larghezza, se il fabbricato non è servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti oltre ai primi due;
- 3) ogni scala può servire al massimo una superficie coperta non superiore a mq. 400;
- 4) le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono avere uno spessore minimo di cm. 13 se in muratura di mattoni pieni e di cm. 15 se in cemento armato e cm. 30 se in muratura di tufo;
- 5) scale ed ascensori possono arrivare alle cantine solo attraverso zone scoperte e disimpegni aerati direttamente dall'esterno con superficie minima di mq. 0,50 e provvisti di porta metallica;
- 6) tutti gli insediamenti le cui unità abitative presentano i prospetti provvisti di vani non raggiungibili con autoscala aerea ovvero presentano gli androni delle scale e del cortile non direttamente accessibili dalla pubblica via e comunque condizionati da recinzioni, delimitazioni e simili e non sono servite da scale a prova di fumo, devono essere raggiungibili tramite un passaggio carrabile, idoneo al transito degli automezzi di soccorso dei VV.FF. (dimensioni minime: larghezza ed altezza m. 4,00).




Art. 52 - CENTRALI TERMICHE

A) - Centrale termica a combustibile liquido

- 1) le strutture dei locali devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- 2) il canale da fumo ed il camino, nonché la camera di raccolta che per caratteristiche costruttive, dimensionamento, ecc. devono risultare conformi a quanto richiesto dalle norme del regolamento antismog, non possono essere ubicati all'interno di locali autorimessa, magazzini, ecc. La separazione da detti locali (ferma restando l'osservanza delle norme previste dal regolamento antismog), deve essere realizzata con strutture in cemento armato prive di aperture;
- 3) nella realizzazione degli impianti (caldaia, serbatoio, canale da fumo, camera di raccolta, ecc.) devono essere osservate tutte le norme prescritte dalla vigente legislazione;
- 4) qualora il deposito di olio combustibile e di gasolio superiori i 25 mc. deve essere richiesto alla Prefettura il relativo decreto per l'autorizzazione all'esercizio del deposito stesso.

B - Centrale a gas di rete:

- 1) le aperture di aerazione del locale caldaia devono risultare di superficie non inferiore a quella indicata nei dati caratteristici dell'impianto termico e comunque non inferiore a mq. 0,50;
- 2) le strutture dei locali e dei relativi impianti devono essere realizzati con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni;
- 3) il misuratore del gas deve essere installato all'esterno dello stabile;
- 4) tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile devono essere realizzati in conformità alle leggi vigenti secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;
- 5) il locale dell'impianto termico non deve essere sottostante ad autorimesse, scuole, caserme, sale di riunioni, o comunque locali destinati a collettività.



Art. 59 - AUTORIMESSE

1) Il solaio di separazione con i soprastanti o sottostanti locali deve essere in cemento armato ovvero in materiali incombustibili e resistenti al fuoco o resi tali.

In quest'ultimo caso deve essere presentato, per la preventiva approvazione del Comando dei Vigili del Fuoco, il progetto esecutivo delle strutture:

2) L'autorimessa non deve avere alcuna comunicazione con le scale, ascensori e altri locali non facenti strettamente parte dell'autorimessa; la separazione dell'autorimessa stessa deve essere eseguita con muro tagliafuoco dello spessore minimo di due teste di mattoni pieni. Intercapedini di aerazione devono essere ad esclusivo servizio del locale; scale e ascensori devono condurre alle autorimesse solo attraverso zone scoperte della superficie minima di mq. 6,00 con porte interdistanti non meno di m. 2,00.

3) Le rampe di accesso non possono avere pendenza superiore al 20%, devono avere larghezza tale da consentire il transito contemporaneo di due autoveicoli nei due sensi e comunque non inferiore a m. 4,00.

4) L'altezza minima netta non può essere inferiore a m. 2,50.

5) In posizione opposta all'ingresso devono essere realizzate una o più uscite di sicurezza per le persone. Tali uscite devono essere raggiungibili con percorsi non superiori a m. 30,00; le scale devono essere racchiuse in gabbie di muratura dotata al piede di porta metallica. Tali scale non possono terminare sotto grigliato o botola ed essere di tipo a pioli infissi al muro.

6) Le grandi autorimesse al piano terra devono essere compartimentate con strutture di mattoni pieni a due teste in modo che ciascun compartimento non abbia superficie maggiore di mq. 2.000. Le autorimesse al I° piano interrato devono avere, invece, compartimenti di superficie non superiore a mq. 1.500 e quelle al II° interrato compartimenti di superficie non superiore a mq. 750.

Tra le autorimesse del I° e II° interrato non deve sussistere alcuna comunicazione e le intercapedini devono essere diaframmate in modo da rendere indipendente l'aerazione di ogni piano.



Ciascun compartimento deve essere servito da rampa di accesso indipendente ed i compartimenti possono essere fra di loro comunicanti mediante aperture, per il passaggio dei veicoli, munite di serramenti metallici a chiusura automatica.

Per la suddivisione in compartimenti delle autorimesse deve essere presentato un progetto per la preventiva autorizzazione.

7) Gli impianti elettrici devono essere realizzati a "regola d'arte" e conformi alle norme CEI.

8) Gli scarichi delle acque di lavaggio devono essere muniti, prima del collegamento alla fognatura cittadina, di idoneo pozzetto a "trappola".

9) Nelle autorimesse interrate non possono ricavarsi locali destinati ad officina con uso di fiamme libere o a verniciatura.



Handwritten initials and a signature in the top right corner of the page.

10) In prossimità di uno degli ingressi o al piede della rampa di ogni compartimento dell'autorimessa deve essere installata una bocca da incendio da Mm. 45 UNI derivata direttamente dall'acquedotto cittadino, posta in cassetta metallica con sportello frangibile e corredata di lancia e tubo di mandata di lunghezza tale da poter battere ogni punto del locale.

11) Nelle autorimesse poste al II° piano interrato deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia realizzato secondo le norme del Concordato Italiano Incendi. Deve essere presentato progetto dettagliato per la preventiva approvazione.

12) Devono essere installati n.° 1 estintore a schiuma da LT. 10 o di tipo equivalente e n.° 2 secchielli con sabbia ogni mq. 60 di superficie utile.

13) Qualora il locale in questione sia previsto in aderenza ad edifici destinati a collettività (scuole, teatri, cinematografi, grandi empori, ecc.) deve essere presentato un grafico riproduttore l'esatta situazione dei luoghi.



14) L'autorimessa deve avere aperture di aerazione naturale non inferiori, a seconda dell'ubicazione e della altezza dell'autorimessa, a quelle di seguito indicate, integrate, per tutte le autorimesse ai piani interrati e per quelle al piano terra aventi superfici di aerazione su un solo lato, da impianti di aerazione meccanica o da camini da aerazione sfocianti nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.

Le canalizzazioni di immissione o di estrazione dell'aria devono essere in lamiera. In caso di impianto ad estrazione dell'aria le prese di aspirazione devono essere a cm. 40-60 dal pavimento ed il canale di espulsione deve terminare a m. 1,00 oltre la copertura del fabbricato soprastante o adiacente l'autorimessa.


La superficie di aerazione naturale non può in nessun caso essere inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento.



Una frazione della superficie dei vani di aerazione naturale deve essere completamente priva di serramenti con aperture create su almeno due pareti esterne in basso, in prossimità del pavimento, ed in alto in prossimità dei soffitti dei locali.

La portata degli impianti di aerazione, le sezioni dei camini e la superficie di apertura libera devono essere conformi alla seguente tabella:



	piano interrato	altezza autorimessa	superficie minima di aerazione naturale (fraz. della sup. pav.)	portata aerazione meccanica mc/h x mq di pav.	sezione camini mq.100x mq di pav. vim.	aperture libere in mq x mq di pav. vim.
I	superiore	a m. 3,00	1/15	6	0,14	0,0020
			1/20	7	0,16	0,0020
	inferiore	a m. 3,00	1/15	7	0,16	0,0025
			1/20	8	0,18	0,0025
II	superiore	a m. 3,00	1/15	8	0,18	0,0020
			1/20	9	0,20	0,0020
	inferiore	a m. 3,00	1/15	9	0,20	0,0025
			1/20	10	0,23	0,0025
Piano terra	superiore	a m. 3,00	1/15	=	=	0,0020
			1/20	4	0,009	0,0020
	inferiore	a m. 3,00	1/15	=	=	0,0025
			1/20	5	0,011	0,0025






Art. 54 - IMPIANTI IDRICI DI DIFESA ANTINCENDI

Dovranno essere protetti mediante impianti idrici interni di difesa antincendi:


- a) gli edifici con altezza maggiore o uguale a m. 24;
- b) i fabbricati destinati alla collettività o con un discreto afflusso di pubblico quali:
 - alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cura ecc.;
 - grandi sale di riunioni capaci di almeno 100 persone, sale cinematografiche, da ballo, per rappresentazioni, anche se sia ammesso pubblico non pagante, grandi magazzini, ecc.;
- c) le costruzioni con particolari destinazioni d'uso quali:
 - depositi di combustibile, di legname, scuderie, autorimesse, ecc.



Le caratteristiche di tali impianti dovranno corrispondere alle prescrizioni stabilite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



Art. 55 - NULLAOSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

1 nullaosta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, ~~di cui al precedente art. n. 24 del~~ presente Regolamento, nel caso di edifici di altezza superiore a m. 24, di costruzioni industriali o di carattere speciale (ricettivi, ricreativi, culturali, commerciali, comunitari, ecc.), di autorimesse di centrali termiche e comunque per tutti i fabbricati che prevedano attività soggette ai controlli di prevenzione antincendio in base alle disposizioni legislative vigenti.





[Handwritten signature]

Art. 56 - CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI DOMESTICI
DI GAS LIQUEFATTO

Gli impianti per usi domestici funzionanti con gas liquefatto devono soddisfare ai seguenti requisiti:

- a) la bombola (o le bombole) di gas liquefatto deve essere situata all'esterno del locale di utilizzazione in vani chiusi verso l'interno, apribili ed aerati permanentemente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse metalliche nell'attraversamento delle murature debbono essere protette con guaina pure metallica, aperta verso l'esterno, chiusa ermeticamente verso l'interno e munita di valvole di interruzione del flusso;
- c) la tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del gas liquefatto, con giunzioni, sia alla tubazione che all'apparecchio, ugualmente resistenti all'usura, atte ad evitare fughe di gas.



Art. 57 - CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI CENTRALIZ-
ZATI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO


Gli impianti di riscaldamento o di condizionamento per edifici di abitazione, uffici, negozi e simili oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni vigenti in merito e, ove ne ricorrano le circostanze, secondo le disposizioni per i luoghi di pubblica frequenza, devono osservare le norme seguenti:

a) il locale destinato a centrale deve essere accessibile direttamente dall'esterno mediante porta apribile verso l'esterno; salvo casi in cui ciò sia assolutamente impossibile e comunque dietro specifica autorizzazione dell'autorità comunale, tale porta deve prospettare su spazi privati e non su spazi pubblici;

b) il rifornimento del carburante di qualsiasi genere deve avvenire in modo che l'automezzo rifornente possa sostare fuori dalla sede stradale; possono essere utilizzate a tale scopo le aree per parcheggio purché adeguatamente ubicate;

c) prese ed uscite d'aria di impianti di condizionamento di qualsiasi dimensione non possono aprirsi su spazi pubblici o, ove mancante, dalla sistemazione esterna al fabbricato.






Art. 58 - RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori e montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di materiali infiammabili, ecc. sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli Enti preposti che qui si intendono richiamate.

Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come: scuole, sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, collegi, ospedali, case di cura, industrie, impianti sportive, ecc., che sottostanno a speciali regolamentazioni previste da leggi particolari.



CAPITOLO IX

CARATTERISTICHE DEI LOCALI PER L'ABITABILITA' O L'AGIBILITA'

Art. 59 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.

I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie: A1 e A2.

La categoria A1 comprende:

- a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettivo;
- b) alloggi monostanze;
- c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;

La categoria A2 comprende:

- a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
- b) laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedali;
- c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- e) magazzini: depositi ed archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di scarico, carico e pulizia.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si dividono in S1, S2, S3.

Il tipo S1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale e collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.



Il tipo S2 comprende:

- a) scale che collegano più di due piani;
- b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq. 12,00 di superficie o i m. 8,00 di lunghezza;
- c) magazzini e depositi in genere;
- d) autorimesse di solo posteggio;
- e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
- f) lavanderia e stenditoi;
- g) stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni d'uso.

Il tipo S3 comprende:

- a) disimpegni inferiori a mq. 12,00;
- b) ripostigli o magazzini inferiori a mq. 5,00;
- c) vani scale colleganti solo due piani;
- d) locali macchine con funzionamento automatico.






10
H

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dalla Amministrazione Comunale sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia.

Tale articolo 59 recepisce integralmente quanto prescritto con il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni Titolo I 1 approvato con D. G. R. n. 3819 del 10-83 e successiva modifica e integrazione approvata con D. G. R. del 06-11-85, per quanto non espressamente prescritto o in contrasto.



Art. 60 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A) Altezze minime

1) Locali di categoria A1

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente art. n.° 61 non deve essere inferiore a m. 2,70.

Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, tali altezze devono intendersi come altezza media minima.

2) Locali di categoria A2

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. n.° 59 non deve essere inferiore a m. 3,50, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.

Per i locali di categoria A2 nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a m. 4,50 salvo che i locali medesimi non siano dotati di impianti speciali di aerazione o aria condizionata.

3) Locali di categoria S.

L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2, con esclusione dei punti a) e g), ed S3, con esclusione del punto c), non deve essere inferiore a m. 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici.

I locali S2 e S3 destinati ad autorimesse private, garage singoli, depositi o ripostigli, la cui altezza interna utile superi i m. 2,50 sono considerati, per l'osservanza degli indici volumetrici posti dallo strumento urbanistico, di categoria A, salvo i parcheggi coperti contenuti entro spazi porticati aperti nel caso siano consentiti dalle norme urbanistiche specifiche di zona.

B) Superfici minime e caratteristiche

1) Locali di categoria A1

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per i primi quattro abitanti e mq. 10,00 per ciascuno dei successivi.


Tutti i locali A1 devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 9,00.

I locali di categoria A1 adibiti a camere da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona e mq. 14,00 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq. 14,00. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m. 2,10.

I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5,00 con il lato minimo non inferiore a m. 1,70.

In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione volumetrica pari a mc. 15,00, che si aprono su un





altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a mc. 26 purché non risultino da questo separate con pareti fisse.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.

L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00 e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

2) Locali di categoria A2

I locali di categoria A2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a mq. 30,00.

3) Locali di categoria S

I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.

I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze di soggiorno o pranzo.

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 punti a), c) e d) nel precedente art. n.º 59, devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S1 costituiti da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d'uso dei locali A1 e A2 ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per sesso.

La superficie minima per una latrina è di mq. 1,20 e la larghezza minima di m. 0,90.

I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di m. 1,50, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di m. 1,80 x 1,80 al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S1 di dimensioni minime di m. 1,80 x 1,80.

I locali S2 di cui alla lettera g) del precedente art. n.º 59, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

C) Illuminazione e ventilazione

Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.



Per spazi interni agli edifici si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per una lunghezza superiore ai $\frac{1}{4}$ del perimetro. In particolare:

- a) Patio si intende per Patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 6,00, e pareti circostanti, di altezza non superiore a m. 4,00;
- a) Chiostrina – si intende per Chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a $\frac{1}{8}$ di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00;
- b) Cavedio – si intende per Cavedio uno spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e, comunque, superiore a mq. 0,65 e sulla quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere areazione naturale. Per le pareti di un medesimo edificio non prospiciente sui predetti spazi interni (chiostrine, cavedi etc.) si applicano le norme relative ai distacchi tra edifici (art. 5 del Regolamento Edilizio e delle N.T.A. del P.R.G.) salvo quando i fronti di una stessa costruzione costituiscono rientranze planimetriche la cui profondità non superiori $\frac{1}{4}$ della loro larghezza.

Nel caso in cui i fronti di una stessa costruzione formino tra loro un angolo interno minore di 90 gradi, purché sempre maggiore di 60 gradi, sulle porzioni di essi non rispettanti la distanza minima stabilita dalle N.T.A. del P. R. G. possono aprirsi esclusivamente luci e finestre relative ai locali di categoria S2 e S3 di cui al successivo Art. 62.

I locali S2, di cui alla lett. g) del precedente Art. 62, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

C) ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE

Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di areazione ed illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguate alla destinazione d'uso.

I locali di categoria A.1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell'ambiente.

L'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurno medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento e comunque mai inferiore a mq. 2,00 nel caso il locale sia provvisto di una sola apertura di finestra.

I locali di categoria A.2, per quanto riguarda l'illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A.1, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici.

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a $\frac{1}{12}$ ed in nessun caso, la superficie delle finestre può essere inferiore a mq. 0,80.

I locali di categoria S.1 devono essere forniti di apertura all'esterno per ricambio dell'aria o dotati di impianto d'aspirazione meccanica.

I locali di categoria S3 possono essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati ed essere senza aria e luce diretta.

L'area dei cortili deve essere superiore alla quarta parte della somma delle superfici coperte che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle coperte



di coronamento dei muri perimetrali o della gronda, e avere un'apertura minima di 9/10 m verso spazi pubblici. L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso e la parete opposta.

La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto deve essere di metri 10.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento stesso.

Nei cortili destinati ad illuminare ed areare case di civile abitazione è vietato ai proprietari ed ai conduttori aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del Servizio d'Igiene Pubblica, previo esperimento degli accertamenti tecnici che si ritengono necessari a mezzo del competente P.M.P., possono essere causa di insalubrità o arrecare danno alla salute dei cittadini.

Limitatamente ad opere di risanamento di vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale. Latrine, stanze da bagno, corridoi ed a una sola stanza abitabile per ogni appartamento. Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monolocali.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica.

POZZI LUCE E CHIOSTRINE

Può essere consentita la costruzione di pozzi luce e chiostrine allo scopo di dare luce ed aria alle scale o ai servizi igienici.

Ogni lato del pozzo-luce e delle chiostrine deve essere facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e bonifica.



Nei pozzi-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze o sporgenze.

I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno metri 1 lungo i muri dei fabbricati, purchè sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

E' vietato ricoprire con vetrate o altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per areare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

ALL'ART. 105 al 9° Capoverso e dopo le parole del pozzo,






Art. 61 - CLASSIFICAZIONE DEI PIANI

Sono piani abitabili quelli in cui predominano, anche se in misura parziale, i locali di categoria A1, A2 e S1.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 e S3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2, appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che questi non eccedano 1/10 della superficie del piano.



I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell'ambiente.

L'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/6 della superficie del pavimento.

I locali di categoria A2 per quanto riguarda l'illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli della categoria A1, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici.

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore ad 1/12 e in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a mq. 0,80.

I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria e dotati di impianto di aspirazione meccanica.

I locali di categoria S3 possono essere senza aria e luce diretta.

~~Le latrine devono essere:~~

"Tutti i luoghi di lavoro devono essere forniti di latrine in numero previsto dalle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di regolamenti e leggi vigenti:-

Le latrine devono essere tamponate a tutta altezza e dotate di antilatrina con lavandino, la loro altezza minima non deve essere inferiore a m=2,40, le pareti ed il pavimento devono essere lavabili ed impermeabili.

Va assicurata un'adeguata ventilazione naturale:-

In alternativa è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 20 ricambi/ora con mantenimento dell'aspirazione, collegata con l'accensione della luce, per tre minuti successivi all'uscita del servizio.

Le latrine devono essere collegate in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato. Devono essere, altresì, installati:


- lavandini, almeno uno ogni 5 lavoratori occupati in un turno;
- docce, ove prescritte, nella proporzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.


Detti locali devono comunicare con gli spogliatoi e devono essere muniti di apposito spazio antidoccia utile per il deposito degli indumenti;

Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti personali a doppio scomparto e con finestra a griglia;

Le latrine, le docce e gli spogliatoi devono essere separati per sesso:-

Le cucine annesse alle mense aziendali, scolastiche, ristoranti, pizzerie ecc. devono avere propri idonei servizi igienici, oltre a quelli per gli utenti divisi per sesso, ad uso esclusivo degli addetti alla cucina. Tali servizi igienici devono essere collegati alla cucina a mezzo di antibagno che può essere utilizzato anche come spogliatoio e deve avere le stesse caratteristiche ed attrezzature delle latrine sopra dette, con rubinetteria che non sia del tipo manuale e la porta tra la cucina e





Art. 62 - SOFFITTI INCLINATI E SOPPALCHI


Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può ugualmente considerarsi abitabile e rientrare nella categoria A purché la sua altezza media corrisponda ai minimi sopra indicati e con un minimo assoluto di m. 1,60 e purché vengano rispettati tutti gli altri requisiti.

Sono ammessi i soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria A ed S sempreché l'altezza minima netta della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti rispettivamente per le varie categorie di locali.

La parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.

Nei locali di categoria A sono ammessi soppalchi praticabili, fino ad una superficie massima del 30% del locale stesso, con altezza minima netta di m. 2,00 sia al di sotto che al di sopra del soppalco.







Art. 69 - PIANI SEMINTERRATI

Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l'altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a m. 3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso, e la quota del soffitto superi almeno di m. 1,50 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta sistemazione esterna.

Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l'aerazione, le dimensioni planimetriche e l'isolamento dall'umidità di cui agli artt. precedenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso.



Art. 64 - PIANI INTERRATI


Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano, in tutto o in parte, completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione esterna dell'edificio prevista dal progetto approvato.



I locali dei piani interrati non possono essere utilizzati come locali di categoria A ed S1.

Tali piani possono invece essere adibiti a locali di categoria S2 con esclusione delle destinazioni previste dal punto g), e S3, a condizione però che, ferma la osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione, sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato un sufficiente ricambio d'aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche.

Possono essere considerati anche locali di categoria S1 nel caso che siano annessi a locali di categoria S2, punti c) e d), di categoria S3, punto d), purché sia assicurato un sufficiente ricambio d'aria anche mediante apparecchiature meccaniche.

Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, ritenuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario, ad evitare inconvenienti di carattere igienico.





Art. 65 - SOTTOTETTI


I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili.

Quelli non abitabili, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non devono avere altezze medie eccedenti i m. 2,00, lucernari di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0,40 e non possono essere utilizzati come depositi, magazzini, o servizi accessori e tecnici.

In corrispondenza della copertura dei volumi destinati a lavanderie e stenditoi coperti, la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernari di dimensioni superiori di quelle sopraddette.

I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di abitabilità di cui al precedente art. n.° 61, riguardo all'altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.

Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre esistere un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposto di altezza non superiore a m. 0,50 inaccessibile, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.



Art. 66 - LOCALI INTEGRATIVI PER LA RESIDENZA

Tutti gli edifici residenziali, costituiti da più unità immobiliari servite da una stessa scala, devono essere dotati di idonei locali di deposito di biciclette, carrozzine, ecc., ubicati in prossimità delle scale e degli ascensori e a livello dell'ingresso principale.


Gli edifici residenziali con un minimo di unità immobiliare superiore a 6, devono essere dotati di uno o più locali da utilizzare per usi diversi (gioco dei bambini, riunioni condominiali, ecc.). Detti locali devono avere una superficie minima di mq. 24,00; tale superficie deve essere aumentata di mq. 1,5 per ogni unità immobiliare oltre le 6.

Detti locali devono avere altezza minima netta di m. 2,40, e rapporto minimo di illuminazione e aerazione come stabilito per i locali di categoria A1 ed essere dotati di almeno un servizio igienico munito di disimpegno; essi possono essere ubicati al piano terreno o al seminterrato, possibilmente con verde a livello.

Le superfici lorde dei locali integrativi per la residenza, di cui sopra, non vanno computate ai fini del calcolo della Superficie Lorda complessiva (S.L.F.) dell'edificio di cui all'art. n.° 1.5.9 del R.E. e, pertanto, per tali volumi non viene corrisposta la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

L'accesso ai sopraddetti locali deve avvenire mediante percorsi continui orizzontali e raccordati con rampe e/o ascensori al fine di poter essere fruiti anche da persone anziane o con ridotte o impedito capacità motorie.





CAPITOLO X

NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA' GENERALE DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE EDILIZIE

Art. 67 - PRESCRIZIONI E NORME RIGUARDANTI LA ELIMINA- ZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani o i portatori di minorazioni, sulla base di quanto contenuto e prescritto dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le soluzioni progettuali urbanistico-edilizie devono tendere alla eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", cioè degli ostacoli di natura fisica o psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedite capacità motorie nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani, delle attrezzature ovvero delle strutture edilizie.

Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.) ovvero da esiguità di passaggi e ristrettezza di ambienti (strettezze, cabine di ascensori, apertura di porte, ecc.).

Il rilascio della concessione, ovvero della autorizzazione, da parte del Sindaco, per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e attrezzature, è subordinata ad una effettiva verifica tecnica, da parte della Commissione Urbanistico-Edilizia, che il progetto sia tale, tra l'altro, da rispettare le norme, di cui ai seguenti articoli.


Il rilascio dell'autorizzazione di agibilità e/o abitabilità, nonché della licenza di esercizio è condizionato alla verifica tecnica che sia stato ottemperato a quanto contenuto nel progetto approvato, anche sotto l'aspetto in questione.

Negli articoli che seguono le prescrizioni vengono suddivise in due categorie a seconda del tipo di costruzione e/o attrezzatura:

Categoria A - le norme di questa categoria, in base alla vigente legislazione nazionale, devono essere applicate per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, di istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse collettivo-sociale (amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.);

Categoria B - le norme di questa categoria devono essere applicate su tutte le costruzioni e/o attrezzature private, non rientranti nella precedente categoria A.

All'interno degli edifici ovvero negli spazi esterni, l'esistenza di particolari percorsi o di specifiche attrezzature, accessibili anche agli handicappati su sedie a rotelle, deve essere chiaramente individuato o segnalato mediante l'apposito simbolo internazionale dell'accesso, che costituisce l'allegato A del DPR 27 aprile 1973, n.° 324.



Art. 48 - PERCORSI PEDONALI

Categoria A - Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio o delle attrezzature con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m. 1,50. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedonale ed il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, è di cm. 2,5; non deve comunque superare i cm. 15,00.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporci piccole rampè di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.

E' comunque opportuno che, ove possibile, nel caso di passi carrabili, venga aumentata la continuità del percorso pedonale mediante una fascia orizzontale della larghezza minima di m. 0,90.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:

- a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minimo di m. 1,50, ogni m. 10,00 di sviluppo lineare del percorso pedonale;
- b) un corridoio sopraelevato di cm. 10 da entrambi i lati del percorso pedonale;
- c) un corrimano posto ad una'altezza di m. 0,80, e prolungato per m. 0,50 nelle zone di piano, posto lungo un lato del percorso pedonale.


La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antidrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scalfature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurarne la immediata percezione visiva ed acustica.

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da quelle della pavimentazione.

Categoria B - Valgono le precedenti prescrizioni a meno della






g
A

larghezza minima del percorso pedonale che può essere portata alla misura minima di m. 1,20.

Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe siano inserite griglie (per l'aerazione di locali o intercapedini, ecc.), queste non devono presentare dislivelli ed essere costruite in modo da non costituire ostacolo per le ruote delle carrozzine dei bambini e delle persone non deambulanti, ovvero per chi fa uso del bastone.

L'interspazio massimo tra gli elementi costituenti la griglia, nel senso di marcia, non deve essere superiore a cm. 1,5.



Art. 69 - PARCHEGGI PUBBLICI E/O DI PERTINENZA DELLE
COSTRUZIONI E POSTI MACCHINA

Categoria A - Al fine di agevolare il trasferimento dall'auto-vettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici o delle attrezzature, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di cm. 2,5.

Le due zone, comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore.

La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%.

In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30°.

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

In tutti quei casi ove non fosse possibile realizzare il parcheggio secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un'adeguata percentuale di aree di parcheggio pari ad un minimo del 10% dei posti auto totali di cui almeno il 5% deve essere riservata, dimensionata in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture dei minorati fisici e ad esse riservate.

Tali parcheggi riservati non devono distare comunque più di m. 50,00 dall'accesso dell'edificio e/o attrezzature e non devono in nessun caso essere inferiori a due.


L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici deve avere una larghezza minima di m. 3,00 suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima, di larghezza di m. 1,70 relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di m. 1,30, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento del minorato devono essere o complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di cm. 2,5.



La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento devono essere differenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche a "zebre".

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore a cm. 2,5 con il piano carrabile.





Categoria B - Per questa categoria è necessario provvedere parcheggi e posti-macchina, nel numero minimo e con le caratteristiche specificate per la categoria A tranne per quanto riguarda l'obbligo dell'inclinazione massima di 30° dello schema distributivo del parcheggio.



Art. 70 - ACCESSI

Categoria A - al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di m. 1,50

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi, rispettivamente e per ciascuna zona, per una profondità di m. 1,50,

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i cm. 2,5.


La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di m. 2,00.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurarne l'immediata percezione visiva ed acustica.

Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno, e almeno una delle ante apribili deve avere dimensione minima pari a c. 90.

Categoria B - Per questa categoria devono essere rispettate tutte le norme prescritte per la categoria A ad eccezione della luce netta minima che non deve essere inferiore a cm. 90.





Art. 71 - PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE

Categoria A - Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.


La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq. 6,00 con il lato minore non inferiore a m. 2,00.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servoassistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, il quale deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

Categoria B - Per questa categoria valgono le prescrizioni della categoria A salvo per quanto riguarda la superficie minima della piattaforma di distribuzione e per il lato minore per i quali non si prescrive un minimo assoluto.

Lo spazio antistante la porta dell'ascensore deve avere profondità minima pari a m. 1,50.



[Handwritten signature]

Art. 72 - SCALE

Categoria A - le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

Il vano scale deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

- pedata minima cm. 30;
- alzata massima cm. 16.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso tra un minimo di cm. 2,00 ed un massimo di cm. 2,5.

La pavimentazione delle scale deve essere atisdrucchiolevole: essa, pertanto, deve essere realizzata con materiali idonei e deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere una altezza minima di m. 1,00

Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.


Esso deve essere posto ad una altezza di m. 0,80.



Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.

Le rampe delle scale di larghezza superiore a m. 1,00 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno cm. 30.

Le scale e le gradinate pubbliche e d'uso pubblico, comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore a m. 4,00, devono essere provviste di ulteriore corrimano in posizione assiale.

Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni che per la categoria A.





Art. 73 - RAMPE

Categoria A - La larghezza minima di una rampa deve essere di m. 1,50.

La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8%.

Ogni m. 10,00 di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di m. 1,50.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso dell'acqua.


E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. n.° 76 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di m. 1,50 ciascuno.

Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i lati, ad altezza di m. 0,90 prolungato in piano per m. 0,50.

E' consigliabile un secondo corrimano ad altezza di m. 0,70.

Qualora la rampa non sia definita da pareti verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima pari a cm. 10,00.

Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni che per la categoria A, ad eccezione della larghezza della rampa che può avere dimensioni minime di m. 1,00 a condizione che i ripiani siano di larghezza minima pari a m. 1,40.



Art. 74 - ASCENSORI

Categoria A - In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle deve presentare le seguenti caratteristiche:

- avere una cabina di dimensioni minime di m. 1,50 di lunghezza e m. 1,37 di larghezza;
- avere la porta della cabina di luce libera minima pari a m. 0,90;
- avere una luce libera sul ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina di almeno m. 2,00
- avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali caratteristiche, essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correlazione dei dislivelli di fermata;
- avere le porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte dell'ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.



Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La botoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre al campanello d'allarme, deve essere posto un citofono ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento.

Qualora siano previsti i posti macchina riservati ai piani interrati, almeno uno degli ascensori, con le caratteristiche di cui sopra, deve arrivare a tale livello, comunque nel rispetto delle prescrizioni antincendio.

Categoria B - Per questa categoria almeno uno degli ascensori presenti negli uffici, che garantisce il servizio a tutte le unità immobiliari ovvero a tutti i locali nei quali si preveda l'accesso del pubblico (uffici, studi professionali, ecc.), deve avere le seguenti caratteristiche;

- a) cabina con dimensioni interne minime di m. 0,90 x 1,30 con apertura sul lato più corto;
- b) porte, a battenti o a scorrimento laterale, aventi larghezza minima netta di m. 0,80;
- c) inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione (locali cantinati, autorimesse condominiali, ecc.), nel rispetto delle prescrizioni antincendio;
- d) botoniera di comando interna ed esterna con il bottone più alto ad una altezza massima da terra di m. 1,20.





Art. 75 - CORRIDOI E PASSAGGI


Categoria A - Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi o dei passaggi deve essere di m. 1,50.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni della categoria A ad eccezione della larghezza minima dei corridoi e dei passaggi che deve essere di m. 1,10.



[Handwritten signature]

Art. 76 - PORTE

Categoria A - Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedita capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m. 0,85 con dimensione media ottimale di m. 0,90.

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di m. 0,85 realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica.

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse di almeno m. 1,50, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto e all'usura, specialmente per le parti comprese entro una altezza di m. 0,40 dal pavimento.

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurarne l'immediata percezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.


L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile manovra; in genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad una altezza massima di m. 0,90.

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensilità.

Categoria B - Per questa categoria la porta di accesso alle singole unità immobiliari ovvero ai locali nei quali si prevede l'accesso del pubblico, deve essere dotata di almeno un'anta della dimensione minima di m. 0,80. Si suggerisce, inoltre, per quanto possibile di tener conto delle prescrizioni relative alla categoria A.





Art. 77 - PAVIMENTI

Categoria A - I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.


I pavimenti devono essere antisdruciollevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disegualianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.

Categoria B - Per questa categoria si suggerisce di tenere conto di quanto prescritto per la categoria A.



Art. 78 - LOCALI IGIENICI

Categoria A - Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati ed attrezzati. Alcuni, comunque non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Per edifici di notevoli dimensioni tali locali devono essere previsti in maniera da non dover percorrere una distanza superiore a m. 50,00.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di m. 0,85 e deve essere sempre apribile verso l'esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di m. 1,80 x 1,80.

Il locale igienico deve essere attrezzato con tazza ed accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza WC deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistra (di chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il WC un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza WC deve essere posto ad una distanza minima di m. 1,40 dalla parete laterale sinistra e ad una distanza di m. 0,40 dalla parete laterale destra.

La distanza fra il bordo anteriore della tazza WC e la parete posteriore deve essere di almeno m. 0,80.

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di m. 0,50 dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza WC, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato.

Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella in cui è fissata la tazza WC, lateralmente all'accesso.



Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza massima di m. 0,80 dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire un adeguato avvicinamento con la sedia a rotelle.

Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra m. 0,90 e 1,70 di altezza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di m. 0,80 dal pavimento e ad una distanza di cm. 5,00 dalla parete.





Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di m. 0,80 fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentire l'apertura a spinta verso l'esterno.

E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza dall'asse WC di cm. 40 e dalla parete posteriore di cm. 15 in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza WC.


Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza WC, ad una distanza di cm. 30 dal bordo anteriore della tazza WC e di cm. 15 dalla parete destra in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano sinistra.

I corrimani orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubi di acciaio da 1 pollice, rivestito o verniciato con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza WC, con soneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza.

Categoria B - Per questa categoria, in tutte le unità immobiliari, al fine di una eventuale modificazione per consentirne l'utilizzazione anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, almeno uno dei locali igienici, classificati nel precedente art. n.º 59 come S1, deve avere le seguenti caratteristiche:

- dimensioni minime del locale, m. 1,80 x 1,80;
- porte di accesso con luce netta minima pari a m. 0,80.



Art. 79 - APPARECCHI ELETTRICI DI COMANDO E DI
SEGNALAZIONE

Categoria A - In tutti gli edifici tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di m. 0,90 dal pavimento.



Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad una altezza compresa fra i m. 2,50 e i m. 3,00 dal pavimento.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentirne la immediata percezione visiva ed acustica.

Categoria B - Per questa categoria si suggerisce il rispetto delle prescrizioni relativi e alla categoria A.





Art. 80 - IMPIANTI TELEFONICI

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

a) Gli impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, devono essere installati in posizione accessibile, posti ad una altezza massima di m. 0,90 dal pavimento e convenientemente isolati sotto il profilo acustico.

Nei posti telefonici pubblici, almeno uno degli apparecchi deve presentare le caratteristiche di cui al comma precedente e una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

- il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5;


- la cabina deve avere dimensioni minime pari a m. 0,90 x 1,30;

- l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di m. 0,90 dal pavimento;

- sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano d'appoggio ad una altezza di m. 0,45 dal pavimento;

- la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di m. 0,80.

b) Negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico, muniti di apparecchi telefonici di uso pubblico, almeno un apparecchio deve essere installato in posizione accessibile dalle persone che utilizzano sedie a rotelle. L'apparecchio telefonico e quello per la distribuzione dei gettoni devono essere posti ad una altezza compresa tra m. 0,70 e 0,90 dal pavimento e convenientemente isolato acusticamente. Qualora l'apparecchio telefonico sia posto in apposita cabina essa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,90 x 1,30 con porta apribile verso l'esterno di larghezza pari a m. 0,80 e il pavimento della cabina deve avere un dislivello massimo di cm. 2,5.



[Handwritten signature]

Art. 81 - SALE PER RIUNIONI E SPETTACOLI

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d'uso pubblico o di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

- essere dotato di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzando sedie a rotelle;

Per le persone utilizzando sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo deve avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza: m. 1,20 - 1,40;

- larghezza: m. 1,10;

- spazio libero, anteriore o posteriore, per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di m. 1,00;

- il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.

